



**AS 2228**

**Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,  
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e  
di competitività economica**

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

**Articolo 4**  
**Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni**

*Al comma 1, sopprimere le parole “inclusa la tessera sanitaria”.*

**MOTIVAZIONE**

Si propone l'eliminazione delle singole esplicitazioni delle carte elettroniche istituzionali (alternativa: siano tutte esplicitate, inclusa la CIE).

**Articolo 4**  
**Modernizzazione dei pagamenti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni**

*Al comma 2, dopo le parole “il Ministero dell’economie e delle finanze” aggiungere le parole “d’intesa con la Conferenza Unificata”.*

**MOTIVAZIONE**

*I soggetti distributori delle carte elettroniche istituzionali appartengono a più livelli di governo per cui si propone il passaggio e la conseguente intesa in sede di Conferenza Unificata.*

**Articolo 5**  
**Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici**

*All'art. 5, comma 7, primo periodo, sostituire le parole "fino a 15.000 abitanti" con le parole "fino a 30.000 abitanti".*

**MOTIVAZIONE**

*Se la disposizione non venisse modificata nel senso proposto con l'emendamento, l'indennità del Sindaco nei Comuni con popolazione tra 15.001 e 30.000 abitanti sarebbe inferiore a quella prevista per gli stessi Amministratori per la fascia di popolazione compresa tra 10.001 e 15.000.*

**Articolo 5**  
**Economie negli Organi costituzionali, di governo e negli apparati politici**

*All'articolo 5, sopprimere il comma 9.*

***In alternativa***

*Sostituire il comma 9, con il seguente:*

“Il rimborso forfetario onnicomprensivo previsto nell'articolo 84 del TUEL non può essere superiore al 50 per cento della relativa spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità”.

**MOTIVAZIONE**

*La norma attualmente potrebbe essere incostituzionale, lasciando alquanto incerta ogni possibilità per gli Amministratori locali di essere rimborsati per le spese sostenute per vitto e pernottamento.*

*Il rimborso per le residuali spese di viaggio, così come risulta attualmente l'art 84 del TUEL, potrebbero infatti limitarsi a quelle di treno, aereo, benzina, autostrada, parcheggio.*

**Articolo 6**  
**Riduzione dei costi degli apparati amministrativi**

*All'articolo 6, comma 8, primo periodo, eliminare la parola “**mostre**”.*

**In alternativa**

*All'articolo 6, comma 8, primo periodo, sostituire le parole “ 20 per cento” con le seguenti parole “50 per cento”*

**MOTIVAZIONE**

*La norma in questione contiene la previsione che le pubbliche amministrazioni, a partire dal 2011, non possano effettuare spese per “relazioni pubbliche, **mostre**, convegni, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità”. Il riferimento alle “mostre” artistiche (e non a quelle di generica attività di rappresentanza), parrebbe confermato dal fatto che alla fine del comma è prevista una specifica deroga per quelle organizzate dal ministero per il beni e le attività culturali. Tutto ciò provocherà un grave danno, soprattutto per le Città d'arte, e indebolirà fortemente l'offerta culturale del sistema Paese. Tra le altre cose, dato che le mostre di un certo livello sono programmate anni prima, la norma in molti casi inciderà su contratti già in essere.*

**Articolo 6**  
**Riduzione dei costi degli apparati amministrativi**

*All'articolo 6, sopprimere il comma 9.*

**In alternativa**

*All'articolo 6, comma 9, dopo le parole “spese per sponsorizzazioni” aggiungere le parole “per un importo superiore al 50 per cento sostenuto nel 2009”*

**MOTIVAZIONE**

*Il comma prevede che le pubbliche amministrazioni, a partire dal 2011, non possano più effettuare “**spese per sponsorizzazioni**”. Per “sponsorizzazioni” si dovrebbero intendere i “contributi” che i Comuni erogano a favore di associazioni e similari per l'organizzazione di eventi e per l'attuazione di progetti culturali, ma anche per interventi sul sociale, sullo sport ecc. Di fatto tale norma renderà impossibili gran parte delle politiche culturali dei Comuni (con grave danno anche per tutto il vasto mondo dell'associazionismo che vive anche di questo genere di contributi).*

**Articolo 6**  
**Riduzione dei costi degli apparati amministrativi**

*Al comma 20, dopo le parole, “agli enti del Servizio sanitario nazionale”, aggiungere le seguenti parole “e alle autonomie locali e loro associazioni rappresentative” .*

*Al comma 20, aggiungere infine il seguente periodo: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano inoltre all’ANCI, all’UPI e loro strutture controllate e partecipate”.*

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento viene presentato in quanto secondo un orientamento ormai consolidato della Corte Costituzionale le esigenze della finanza pubblica allargata non possono giustificare una sostanziale compressione dell'autonomia degli EE.LL., sancita dall'art. 114 della Costituzione, pertanto qualunque limitazione alla spesa deve qualificarsi come una limitazione generale e non può essere prevista per singole voci di spesa.*

## **Articolo 9**

### **Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico**

*All'articolo 9, il comma 1 è così sostituito:*

“Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo, ivi compreso il trattamento accessorio, degli organici, anche di qualifica dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare il *trattamento complessivo spettante per il lavoro prestato nel corso del 2010*, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo del presente decreto e quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150. Ai fini della presente disposizione, le assunzioni in corso d'anno sono computate in ragione d'anno ed i periodi di aspettativa sono computati con riferimento alla retribuzione teorica spettante al dipendente”.

#### **MOTIVAZIONE**

*L'emendamento viene presentato in quanto l'attuale formulazione della norma, che vincola il trattamento economico del singolo dipendente, rischia di avere pesantissime ripercussioni sull'organizzazione degli Enti e dei relativi servizi erogati.*

*Alcune voci del salario, ad esempio, l'indennità di turno o di reperibilità, sono connesse a scelte organizzative dell'Ente; per effetto delle disposizione in oggetto, dunque, l'amministrazione per tutto il triennio 2011-13, non potrà richiedere a ciascun dipendente prestazioni aggiuntive in quanto in ogni caso non sarebbe possibile corrispondere la relative indennità. La disposizione non blocca dunque solo gli stipendi dei singoli dipendenti, ma una buona parte della discrezionalità organizzativa delle singole amministrazioni. Per ovviare a ciò, senza tuttavia alterare il vincolo di blocco della spesa al 2010, lo stesso viene riferito agli organici complessivi e non al singolo dipendente. Si ritiene inoltre indispensabile poter utilizzare, ai sensi dell'art.27 del d.lgs n. 150/2009, una quota dei risparmi derivanti dai processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni per poter premiare i dipendenti in quanto ciò costituisce un incentivo al miglioramento dell'efficienza dell'organizzazione amministrativa, senza alcun incremento dei costi delle pubbliche amministrazioni.*

**Articolo 9**  
**Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico**

*Al comma 29, dopo le parole “legge 31 dicembre 2009, n. 196”, aggiungere le seguenti parole: “che hanno chiuso gli ultimi tre esercizi registrando una perdita progressiva,”.*

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento è volto a fare in modo che le disposizioni del comma siano applicate dalle società che hanno chiuso gli ultimi tre esercizi registrando una perdita aggravatasi progressivamente. Ciò nella necessità di salvaguardare le società che invece hanno ben operato e che devono poter adempiere, senza penalizzazioni, ai loro compiti contrattuali.*

**Articolo 13**  
**Casellario dell'assistenza**

*Al comma 3, dopo le parole “stabilite dall'INPS” inserire le parole “in accordo con gli enti, le amministrazioni ed i soggetti interessati”.*

*Al comma 4, dopo le parole “Ministro dell'economia e delle finanze” inserire le parole “previa intesa con la Conferenza Unificata”*

**MOTIVAZIONE**

*Oltre alla necessità di seguire la realizzazione del casellario dell'assistenza, occorre evitare di porre in capo all'INPS la definizione unilaterale delle modalità di interlocuzioni telematiche con le amministrazioni pubbliche interessate (e quindi anche con gli Enti locali) e prevedere altresì l'intesa in sede di Conferenza Unificata.*

*L'art. 13 nel suo complesso, inoltre, appare particolarmente “lesivo” sia in senso generale che, in particolare, per quelle interlocuzioni INPS/Comuni che già avvengono tramite il sistema INA-SAIA.*

**Articolo 14**  
**Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti locali**

*All'articolo 14, comma 2, terzo periodo, dopo le parole "attuazione dell'articolo 8" aggiungere " e degli articoli 11 e 12" ed eliminare le parole " primo e dal secondo periodo del"*

**Articolo 14**  
**Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti locali**

*Al comma 2 dell'articolo 14 inserire alla fine le seguenti parole: "e al netto dei trasferimenti compensativi ICI prima casa di cui al decreto legge del 27 maggio 2008, n. 93 convertito dalla legge del 26 giugno 2008, n. 126".*

**MOTIVAZIONE**

*Il comma prevede che ai Comuni vengano tagliati i trasferimenti correnti dovuti dal ministero dell'Interno per contribuire al risanamento dei conti pubblici.*

*La proposta chiede di eliminare dal taglio il trasferimento compensativo dovuto a seguito della'esenzione del pagamento ICI prima casa.*

**Articolo 14**  
**Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti locali**

*Abrogare il comma 3.*

**MOTIVAZIONE**

*Il comma 3 dell'articolo 14 prevede il taglio dei trasferimenti correnti per un importo pari alla differenza tra il risultato raggiunto e l'obiettivo programmatico. Questo comma modifica la sanzione già prevista dall'art. 77-bis comma 20 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce che i trasferimenti siano ridotti fino ad un massimo del 5%. Tale taglio potrebbe essere superiore alla soglia del 5% e mettere in difficoltà gli Enti.*

*Si richiede pertanto l'abrogazione del comma per evitare che si creino possibili disequilibri di bilancio.*

**Articolo 14**  
**Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti locali**

*Il comma 1 lett. d) dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:*

*“d) i comuni per 800 milioni di euro per l'anno 2011, 1.500 milioni di euro per l'anno 2012 e 1.150 milioni di euro a partire dal 2013, attraverso le misure di cui al comma 2”*

*Al comma 2, il periodo “I trasferimenti correnti dovuti ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell'Interno sono ridotti di 1.500 milioni per l'anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012. La riduzione è effettuata in modo proporzionale” è così modificato: “I trasferimenti correnti dovuti dal Ministero dell'Interno ai Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ridotti di 800 milioni per l'anno 2011 e di 1.500 milioni per il 2012. A decorrere dal 2013 i suddetti trasferimenti sono ridotti di 1.150 milioni annui. Le predette riduzioni sono effettuate in modo proporzionale”.*

**MOTIVAZIONE**

*In base al decreto legge 25 giugno 2008, n 112 convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comparto dei Comuni partecipa al risanamento dei conti pubblici per un importo pari a 1 miliardo e 775 milioni per il 2011. Si ricorda che, nel triennio 2009-2011, è stato richiesto complessivamente ai Comuni, in termine di miglioramento dei saldi, un contributo pari a 4 miliardi e 145 milioni di euro. L'articolo 14 comma 1 dispone, per il triennio 2011-2013, un ulteriore miglioramento del saldo del comparto di 4 miliardi di euro: per il solo 2011, oltre al miliardo e 775 milioni già richiesti - che si aggiunge al saldo positivo di 600 milioni da raggiungersi nel 2010 - viene richiesto un ulteriore contributo di 1 miliardo e 500 milioni in termini di taglio ai trasferimenti (il 14% delle risorse correnti) per i soli Comuni sottoposti al Patto di Stabilità Interno. Per gli anni 2012 e 2013 le misure consistono nel consolidamento del taglio dei trasferimenti in misura di 2,5 miliardi di euro, che si sommano al mantenimento dell'avanzo del comparto raggiunto nel 2011, pari a 2 miliardi e 400 milioni, per un totale di circa 5 miliardi di euro in termini di saldo di bilancio a partire dal 2012.*

*Si richiede la riduzione significativa della manovra posta a carico del comparto Comuni che garantisca lo stesso peso del comparto comuni in riferimento alla pubblica amministrazione centrale al momento del varo della delega sul federalismo fiscale. In termini numerici il*

*rapporto tra Comuni e Pubblica amministrazione in termini finanziari non può essere inferiore al 9%. Ciò significa imputare ai Comuni una riduzione di spesa proporzionale a quella delle altre amministrazioni pubbliche e non superiore.*

*Agli oneri derivanti dalla modifica dell'articolo 14, pari a 700 milioni di euro nel 2011, 1.000 milioni di euro nel 2012 e 1.350 milioni a decorrere dal 2013, si fa fronte con i maggiori risparmi derivanti dalla modifica dell'articolo 2.*

**Articolo 14**  
**Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti locali**

*Al comma 15 dell'articolo 77-bis, sostituire dalle parole "La mancata trasmissione" fino alla fine del comma con le seguenti:*

*"La mancata trasmissione della certificazione dopo 180 giorni dal termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno."*

**MOTIVAZIONE**

*L'articolo 77-bis prevede che i Comuni che non inviano la certificazione del patto siano inadempienti devono applicare la sanzione del blocco delle assunzioni fino alla data dell'invio della citata certificazione.*

*Si richiede di considerare inadempienti gli enti che inviano la certificazione nei 180 giorni successivi al termine perentorio.*

**Articolo 14**  
**Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti locali**

All'articolo 14, comma 11 sostituire "0,78%" con "4%"

**MOTIVAZIONE**

*Il comma 11 dell'articolo 14 prevede, per l'anno 2010, lo sblocco dei pagamenti per investimenti pari allo 0,78% dei residui passivi in conto capitale accumulati fino all'anno 2008 fuori dal Patto di Stabilità.*

*Pur condividendo la ratio della norma si ritiene necessario un intervento maggiorativo sulla percentuale: lo 0,78% muove un capitale di soli 320 milioni di euro a fronte dei 40 miliardi di residui passivi.*

*Si ricorda che lo scorso anno erano stati sbloccati 1 miliardo e 600 milioni di euro*

*La copertura della maggiore spesa è data dall'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione e dall'aumento delle entrate, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica al decreto in discussione.*

**Articolo 14**  
**Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti locali**

All'articolo 14, comma 13 sopprimere le seguenti parole *“I suddetti contributi non sono conteggiati tra le entrate valide ai fini del patto di stabilità interno.”*

**MOTIVAZIONE**

*Il comma 13 dell'articolo 14 stanziava per il solo 2010 un contributo ai Comuni di 200 milioni di euro da ripartirsi con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città e delle autonomie locali, secondo i parametri della popolazione e del rispetto del Patto di Stabilità Interno.*

*La parte che si chiede di abrogare stabilisce che i contributi ripartiti non devono essere conteggiati tra le entrate valide ai fini del Patto. Vero è che il Comune avrà cassa, ma per spendere dovrebbe trovare spazio nella competenza, oggi è impossibile: la norma così come concepita non porta nessun beneficio ai Comuni.*

**Articolo 14**  
**Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti locali**

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente comma 13-bis:

*All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2010, 2011 e 2012 e sino all'attuazione del federalismo fiscale"*

**MOTIVAZIONE**

*Attualmente è possibile utilizzare i proventi per concessioni edilizie per il finanziamento di spese correnti nella misura massima del 50% e per un ulteriore 25% per le spese di manutenzione ordinaria del verde delle strade e del patrimonio comunale.*

*Si propone di mantenere tale possibilità per il triennio 2010-2012 e fino all'attuazione del federalismo fiscale, ciò al fine di fornire maggiore possibilità di manovra sui bilanci comunali fino alla definitiva stabilizzazione della finanza pubblica.*

**Articolo 14**  
**Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti locali**

Aggiungere il seguente comma:

*All'articolo 77-bis, dopo il comma 7 quinquies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 aggiungere il seguente comma:*

*“7 sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute con i diversi proventi e incentivi percepibili dagli enti locali tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili”*

**MOTIVAZIONE**

*Con l'acuirsi della crisi economica e di una difficoltà diffusa su scala nazionale a rilanciare crescita e sviluppo, L'ANCI sottolinea al Governo la necessità di introdurre, tra le deroghe del Patto di Stabilità, anche quella inerente l'esclusione delle spese sostenute con i diversi proventi e incentivi percepibili dagli Enti locali tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili.*

*Tale deroga si ritiene tanto più urgente quanto in linea agli impegni cogenti imposti ai diversi Stati Membri dalla nuova direttiva comunitaria 2009/28/CE e agli obiettivi ivi stabiliti, di sostegno alle azioni di sviluppo nazionali e regionali, di scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, di stimolo alla produzione decentrata e al ricorso di fondi strutturali.*

*La copertura della maggiore spesa è data dall'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione e dall'aumento delle entrate, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica al decreto in discussione.*

**Articolo 14**  
**Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti locali**

Aggiungere il seguente comma:

*All'articolo 77-bis, dopo il comma 7 quinquies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 aggiungere il seguente comma:*

*“7 sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per interventi relativi all’edilizia scolastica”*

**MOTIVAZIONE**

*Si rende necessaria l’esclusione dal patto di stabilità delle spese per gli interventi di edilizia scolastica per consentire l’utilizzo di risorse già disponibili in bilancio o che saranno assegnate. Sono numerosi i Comuni che hanno avuto serie difficoltà a rispettare i vincoli imposti dal Patto di stabilità interno per la necessità di portare a termine lavori di completamento, di ampliamento o di messa in sicurezza delle scuole.*

*Inoltre se non viene concessa tale deroga i Comuni e le Province rischiano di non poter utilizzare le risorse recentemente assegnate dal primo programma stralcio relativo agli interventi urgenti per la messa in sicurezza del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici. Il Piano, deliberato dal CIPE nel mese di maggio, ha infatti assegnato la prima tranche dei fondi CIPE destinati alla messa in sicurezza dell’edilizia scolastica. Si tratta di circa 358 milioni di euro per un totale di 1.700 interventi da effettuarsi nelle scuole. C’è il reale rischio però che queste risorse che, considerata l’urgenza degli interventi saranno assegnate direttamente agli enti proprietari degli immobili, Comuni e Province, non potranno essere spese per non incorrere nelle sanzioni imposte dai vincoli del patto. Stiamo parlando di opere urgenti di messa in sicurezza di cui necessitano le scuole come ha evidenziato la rilevazione effettuata sull’intero territorio nazionale.*

*La copertura della maggiore spesa è data dall’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione e dall’aumento delle entrate, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica al decreto in discussione.*

**Articolo 14**  
**Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti locali**

*Modifiche al comma 32 (divieto o limitazioni a costituire società per i comuni fino e 30.000 abitanti e da 30.000 a 50.000 abitanti).*

In alternativa:

- a) Abolire il comma 32.

oppure, in subordine:

- b) Al comma 32, le parole “31 dicembre 2010”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2012”

**MOTIVAZIONE**

*Secondo l'attuale formulazione, i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società né detenerne quote di partecipazione, mentre i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono “detenere la partecipazione di una sola società”. Sono ammesse le partecipazioni in società costituite o partecipate da più comuni la cui popolazione superi le soglie indicate.*

*Viene peraltro fatto salvo il disposto dei commi 27, 28 e 29 dell'articolo 3 della legge finanziaria 2008 (L. 24 dicembre 2007, n. 244), che già determinavano un regime molto severo in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, limitandone la sussistenza ai soli casi di società strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Già in base alle norme vigenti, entro il 31 dicembre 2010 devono essere dismesse le partecipazioni vietate dalla citata legge finanziaria 2008.*

*Il comma 32 sembra comportare l'ulteriore restrizione con l'obbligo di dimissione anche delle società che concorrono alle funzioni istituzionali, causando contraccolpi operativi ed occupazionali insostenibili, anche per effetto del ristrettissimo termine temporale entro il quale l'operazione dovrebbe essere portata a termine (31 dicembre 2010). In pratica, amministrazioni comunali con strutture articolate e relativamente complesse (stiamo parlando di comuni di dimensioni medie) dovrebbero individuare immediatamente soluzioni idonee per fronteggiare l'obbligo recato dal comma 32, operazione pressoché impossibile nell'ambito di un semestre, se non ignorando i più elementari criteri di sostenibilità tecnico-economica e sociale.*

*Al fine di evitare il rischio di irrimediabile deprezzamento delle società oggetto del nuovo divieto recato dal comma in questione ed i connessi negativi effetti anche sotto il profilo occupazionale, si propone, in alternativa, l'abolizione del comma 32, ovvero la fissazione di un termine più ragionevole per gli adempimenti dei comuni (31 dicembre 2012, in luogo dell'attuale 31 dicembre 2010), così da consentire auspicabili processi di aggregazione intercomunale delle strutture societarie costituite a supporto delle attività istituzionali degli enti locali.*

**Articolo 14**  
**Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti locali**

*All'articolo 14, dopo il comma 33 inserire il seguente*

“33-bis. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che i comuni che adottano o hanno adottato il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari hanno l'obbligo di definire un nuovo quadro tariffario sulla pubblicità esterna, in base al quale il gettito del canone non può eccedere di oltre il 25 per cento il gettito risultante dall'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di istituzione del canone medesimo. Si applicano entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto le disposizioni di cui al comma 7-octies del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7 convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43.”

**MOTIVAZIONE**

*L'interpretazione autentica proposta si rende necessaria per effetto della sostanziale inattuabilità della lettera d), comma 2, dell'art. 62 del decreto legislativo 446 del 1997. La possibile interpretazione alternativa, che ha generato ampi contenziosi tra i comuni e le aziende pubblicitarie, vincolerebbe il comune che decide di adottare il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui al citato articolo 62, in luogo dell'imposta comunale sulla pubblicità, a mantenere la medesima struttura tariffaria già stabilita per l'imposta, con ciò abbattendo quegli elementi di flessibilità ed autonomia nella determinazione del prelievo che sono alla base dell'introduzione facoltativa del canone.*

*L'interpretazione proposta sancisce l'ovvio principio in base al quale i comuni che hanno istituito, o vorranno istituire, il canone pubblicitario possono distribuire il carico in modo coerente con i criteri dettati dallo stesso articolo 62 restando obbligati a contenere l'aumento del gettito complessivo entro il limite prefissato del 25%, aumentabile con l'applicazione dell'indice Istat della variazione dei prezzi.*

*Gli obblighi di rideterminazione la misura del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari di cui all'articolo 7-octies del decreto legge n. 7 del 2005 sono richiamati con riferimento all'interpretazione autentica recata dalla proposta emendativa.*

**Dopo l'articolo 14 aggiungere:**

**Articolo 14 bis:**

***(Modifiche al regime fiscale sui rifiuti)***

1. L'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così sostituito:

“Art. 238 -Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”

1. Chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani, è tenuto al pagamento di una tariffa. La tariffa costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende anche i costi indicati dall'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. La tariffa di cui all'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la tassa di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 sono soppresse a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.

2. La tariffa per la gestione dei rifiuti è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di parametri, determinati con il regolamento di cui al comma 6, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali.

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dai comuni. Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio.

4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

5. I comuni si associano in modo conforme alla dimensione territoriale del rispettivo Ambito Territoriale Ottimale e approvano in forma associata il piano finanziario per l'applicazione della tariffa, da presentare all'Autorità di cui all'articolo 207, unitamente

alla relativa relazione redatta dal soggetto affidatario del servizio di gestione integrata. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, dovrà essere gradualmente assicurata l'integrale copertura dei costi.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.

7. Nella determinazione della tariffa possono essere previste agevolazioni per le utenze domestiche e per quelle adibite ad uso stagionale o non continuativo, debitamente documentato ed accertato, che tengano anche conto di indici reddituali articolati per fasce di utenza e territoriali. In questo caso, nel piano finanziario devono essere indicate le risorse necessarie per garantire l'integrale copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni, secondo i criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6.

8. Il regolamento di cui al comma 6 tiene conto anche degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

9. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni o dai gestori che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.

10. Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

11. Sino al 31 dicembre dell'anno di emanazione del regolamento di cui al comma 6 i comuni possono applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in base alle disposizioni del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. I comuni che hanno adottato prima dell'entrata in vigore della presente

legge la tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono modificare le relative deliberazioni regolamentari e tariffarie in conformità alla disciplina del capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

12. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, capo III, sono apportate le seguenti modificazioni:

- all'articolo 61, si aggiunge il seguente comma: "3-bis. In luogo dei criteri di cui ai commi precedenti, il costo del servizio può essere determinato in base ai criteri di cui al metodo normalizzato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158."

- all'articolo 65, il comma 2, è sostituito dal seguente : "2. La tassa può essere commisurata, altresì, in base al metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze domestiche la tassa può anche essere commisurata in proporzione ai componenti del nucleo familiare.";

- l'articolo 72 è sostituito dal seguente: "art. 72 (Riscossione) - 1. La tassa è riscossa dal Comune in almeno due rate, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale. Le scadenze ordinarie di pagamento non devono superare il secondo anno successivo a quello di riferimento. Il comune può delegare la riscossione al soggetto gestore del ciclo di smaltimento dei rifiuti. In tal caso la riscossione coattiva della tassa è effettuata utilizzando esclusivamente le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602."

- sono abrogati il comma 3 dell'articolo 68 e gli articoli. 69, 71, e 78.

13. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, possono essere stabilite le ulteriori modalità attuative della sentenza della Corte Costituzionale n.238 del 2009."

#### **MOTIVAZIONE**

*La modifica dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è volta a definire un quadro regolativo provvisorio, ma certo sotto il profilo della legislazione applicabile, per facilitare i Comuni nell'applicazione di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 2009, nelle more del riassetto e dell'uniformazione normativa del sistema di imposizione per la gestione del servizio di igiene ambientale, da attuarsi con riferimento alle previsioni dello stesso decreto legislativo 152, nonché alla luce del percorso*

*di attuazione del Federalismo Fiscale. Vengono inoltre modificati alcuni aspetti del previgente dispositivo come di seguito meglio dettagliato.*

*Le modifiche di cui ai commi 3 e 5 indicano nei Comuni i titolari degli adempimenti regolamentari relativi alla definizione dei piani finanziari e tariffari mantenendo tuttavia il quadro di “area vasta” indicato dal decreto legislativo n. 152/2006. A tale scopo, viene prevista la necessità di associazione tra i comuni appartenenti al medesimo Ambito Territoriale Ottimale ai fini della gestione del ciclo dei rifiuti e del relativo prelievo, quale strumento di più semplice e diretta applicazione e sostitutivo della previsione di nuove entità territoriali dedicate.*

*Per quanto riguarda gli aspetti più direttamente legati al prelievo sul servizio di igiene urbana, va in primo luogo ricordato che la citata Sentenza della Suprema Corte ha esplicitamente riconosciuto la natura tributaria della Tariffa di Igiene Ambientale istituita dall’art. 49 del D. Lgs. n. 22 del 1997, determinando una serie di conseguenze per i Comuni, in mancanza di provvedimenti normativi che chiariscano il quadro legislativo vigente. Tale situazione ha, tra l’altro, generato tesi che sostengono la mancanza, a partire dal 1° gennaio 2010, di una base di legittimità per la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), tuttora applicata nella maggior parte dei Comuni. L’incertezza normativa può determinare rilevanti rischi di difformità di comportamento tra i Comuni e di insorgenza di contenziosi sulla legittimità degli atti regolamentari comunali.*

*Con i commi 11, 12 e 13 viene regolato transitoriamente il regime fiscale del servizio di igiene urbana, assicurando un quadro certo e praticabile sia per i Comuni che hanno continuato ad adottare la TARSU sia per quelli che hanno adottato la TIA in regime sperimentale. Il comma 13 prevede la possibilità di ulteriori interventi del Ministero dell’Economie e delle finanze, finalizzati all’armonizzazione delle prassi in vigore con la citata Sentenza n. 238/2009.*

*Viene inoltre coinvolto il Ministero dell’economia e delle finanze nella definizione del regolamento previsto al comma 6, per le evidenti implicazioni di natura fiscale dell’atto, rafforzate dalla Sentenza 238/2009. Infine, l’inserimento, al comma 1, della previsione di abolizione della TARSU a decorrere dall’emanazione del regolamento di cui al comma 6 appare necessario per dare certezza al quadro normativo applicabile.*

*Il complesso delle modifiche proposte, determinando un quadro di immediata e chiara applicazione per il regime di prelievo connesso alla gestione dei rifiuti, consente di ovviare alla situazione di grave rischio per la stabilità dei bilanci di comuni ed enti gestori del servizio rifiuti – già più volte segnalata – in attesa dell’attuazione completa del decreto legislativo 152.*

**Articolo 14**  
**Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali**

*All'articolo 14, al comma 7, sopprimere l'ultimo capoverso dalle parole "In caso di mancato rispetto della presente norma", sino a "convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133."*

**MOTIVAZIONE**

*La sanzione concernente il divieto di assunzione a qualunque titolo prevista per la violazione dell'obbligo di ridurre la spesa di personale appare incostituzionale perché fortemente lesiva dell'autonomia organizzativa degli Enti e non giustificata da esigenze di coordinamento della finanza pubblica, già garantite da un obbligo generale di riduzione della spesa di personale.*

**Articolo 14**  
**Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali**

*All'articolo 14, comma 9, sopprimere le parole "i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010".*

**MOTIVAZIONE**

La rigidità di tale vincolo blocca, di fatto, le politiche assunzionali degli Enti. Inoltre tale vincolo appare di dubbia legittimità costituzionale, atteso che già in passato la Corte Costituzionale, con sentenza n. 390/2004 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nella parte in cui disponeva che le assunzioni a tempo indeterminato «devono, comunque, essere contenute (...) entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003>>. La Corte infatti aveva chiarito che tale disposizione, non limitandosi a fissare un principio di coordinamento della finanza pubblica, poneva un limite che, proprio perché specifico e puntuale e per il suo oggetto, *“si risolve in una indebita invasione, da parte della legge statale, dell'area (organizzazione della propria struttura amministrativa) riservata alle autonomie regionali e degli enti locali, alle quali la legge statale può prescrivere criteri (ad esempio, di privilegiare il ricorso alle procedure di mobilità: sentenza n. 388 del 2004) ed obiettivi (ad esempio, contenimento della spesa pubblica) ma non imporre nel dettaglio gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi”*.

Tale vincolo inoltre è aggiuntivo rispetto al già previsto vincolo generale di riduzione della spesa di personale e rispetto ai vincoli recati dal Patto di stabilità.

Si sottolinea inoltre che come riportato nella Relazione tecnica allegata al decreto legge i risparmi di spesa in materia di personale per gli Enti sottoposti al Patto sono *“strumentali, ad adiuvandum ai fini del rispetto del Patto di stabilità”* e dunque l'eliminazione del vincolo, puntuale, relativo alle assunzioni a tempo indeterminato non incide sui saldi complessivi della manovra.

## **In subordine**

*Al comma 9, le parole “i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010” sono sostituite dalle seguenti:*

*“A decorrere dal 1° gennaio 2011, gli Enti sottoposti al Patto di stabilità possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente, secondo le seguenti percentuali:*

*Enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 38%: 30%*

*Enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 36% : 50%*

*Enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente pari o superiore al 34%: 70%*

*Enti con rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 34%: 100%.*

*Ai fini del presente comma la verifica della sussistenza del rapporto spesa di personale su spesa corrente è effettuata con riferimento ai dati del bilancio consuntivo relativo all’anno 2009”.*

## **MOTIVAZIONE**

*La rigidità di tale vincolo blocca, di fatto, le politiche assunzionali degli Enti ed è profondamente iniqua in quanto non correla le possibilità assunzionali alla virtuosità dell’Ente. L’emendamento viene presentato allo scopo di rendere più flessibile il limite assunzionale in ragione della diversa entità del rapporto spesa di personale su spesa corrente.*

*Si sottolinea inoltre che come riportato nella Relazione tecnica allegata al decreto legge i risparmi di spesa in materia di personale per gli Enti sottoposti al Patto sono “strumentali, ad adiuvandum ai fini del rispetto del Patto di stabilità” e dunque la rimodulazione del vincolo relativo alle assunzioni a tempo indeterminato non incide sui saldi complessivi della manovra.*

**Articolo 14**  
**Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti locali**

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente 14 bis

**(Diritti di imbarco sui passeggeri)**

“Articolo 8-ter. 1. Nei porti di categoria II e, in casi particolari, nei porti di categoria III che corrispondono ai parametri di cui all’art. 6 comma 8 lettera a) punto 4 della presente legge, è istituita l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri e delle merci con esclusione del traffico marittimo locale.

L’addizionale è pari a 1,00 euro per passeggero imbarcato e a 1,00 per ciascuna tonnellata di merce ed è versata all’entrata del bilancio dello Stato in un apposito Fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la successiva riassegnazione secondo i seguenti criteri e priorità:

- a) Per il 50 per cento del totale destinato a favore dei Comuni sede dei porti. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno. Al riparto rispettivamente dell’acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico dell’anno precedente;
- b) Per il 35 per cento del totale destinato alle Regioni per concorrere al finanziamento delle misure di potenziamento degli interventi infrastrutturali stradali e ferroviarie di collegamento e le necessarie azioni di interconnessione con gli strumenti urbanistici.
- c) Per il 15 per cento del totale destinato alle Autorità Portuali per il finanziamento di misure volte al potenziamento degli interventi a favore del traffico passeggeri via nave e delle stazioni marittime e per la sicurezza delle infrastrutture e dei porti.

## Articolo 14

### **Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti locali**

*All'articolo 14, dopo il comma 31, aggiungere il seguente comma:*

*31 bis. Al Decreto legge 25/01/2010 n. 2, come convertito in legge 26 marzo 2010 n. 42, all'articolo 1, comma 1 quinquies, sopprimere le parole “nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” ed aggiungere il seguente periodo: **“Nelle more dell’emanazione delle predette leggi regionali i Comuni o le loro forme associative possono organizzare e gestire i servizi idrico e rifiuti”.***

### **MOTIVAZIONE**

*L'emendamento è necessario per assicurare un regime transitorio garantito ed uniforme nel caso di mancato adempimento da parte delle Regioni.*

*È naturale quindi che, alla soppressione delle Autorità d'Ambito, siano i comuni e loro forme associative a riappropriarsi delle funzioni, esercitandole fino a quando le Regioni stesse non intervengono in materia. Ciò inoltre determina una riduzione dei costi.*

**Articolo 14**  
**Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti locali**

**IPOTESI A**

*Abrogare i commi da 25 a 31*

**IPOTESI B, in subordine**

**Articolo 14**  
**Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali**

*Aggiungere al comma 28, dopo le parole “previste dall’art. 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 2009” le seguenti parole “escluse le funzioni indicate alla lettera a)”.*

*Al comma 28 eliminare le parole “con popolazione stabilita dalla legge regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti”*

*Sostituire il comma 30 con il seguente:*

30.”Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dal comma dal comma 28, la Regione, previa intesa in sede di Conferenza unificata e previo accordo con le ANCI regionali, in quanto associazioni maggiormente rappresentative dei Comuni, salve le funzioni di consultazione regolate dalle singole Regioni, nelle materie di cui all’art. 117, terzo e quarto comma della Costituzione, fermo restando quanto stabilito nel comma 28 del presente articolo, definisce programmi di riordino istituzionale territoriale, in materia di gestione associata delle funzioni fondamentali dei Comuni, volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) adeguatezza per tutti i Comuni nell’esercizio delle funzioni fondamentali;
- b) definizione, mediante processi di riordino territoriali concertati con gli enti territoriali interessati, di ambiti adeguati per l’esercizio in forma associata delle funzioni individuate dal comma 3 da parte dei Comuni aventi popolazione pari o non superiore ai 3 mila abitanti, in attuazione dei principi di economicità, di efficienza, di contenimento delle spese, di efficacia ed adeguatezza territoriale;
- c) valorizzazione della gestione associata attraverso il modello delle Unioni di Comuni, quale unico ente locale avente base associativa, e valorizzazione dei processi di fusioni a carattere volontario;

d)semplificazione, riduzione e razionalizzazione delle forme e modalità di gestione associata di funzioni da parte dei Comuni.

Nell'ambito della normativa regionale i Comuni avviano l'esercizio delle funzioni in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.”

*Sopprimere il comma 31.*

**Articolo 14**  
**Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali**

*All'articolo 14, dopo il comma 33, inserire il seguente comma 34:*

*34. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 186-bis sono inseriti i seguenti commi:*

“186-ter. A decorrere dal termine di cui al comma precedente, nelle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in materia di risorse idriche e di rifiuti il riferimento alle Autorità d'Ambito è sostituito con quello ai Comuni o loro forme associative. Ai fini dell'organizzazione territoriale dei servizi idrico e rifiuti, nel fissare le modalità di esercizio delle funzioni all'interno degli ambiti, salvaguardando l'unitarietà della gestione, le Regioni, nell'emanazione degli atti di cui al comma 186 bis, prevedono:

- a. Che le modifiche alle delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali finalizzate a migliorare la gestione dei servizi sia effettuata ai sensi dell'articolo 23 bis comma 7 del dl 112/08 convertito in legge 133/08, come modificato dall'articolo 15 del dl 135/09, convertito in legge 166/09;
- b. la possibilità che la forma di cooperazione tra i soggetti rientranti nell'ambito, anche in riferimento alla regolazione tariffaria, sia in via prioritaria la convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- c. che i Comuni o loro forme associate possano organizzare e gestire il servizio idrico anche mediante forme associative fra enti locali già esistenti;
- d. l'individuazione di idonee forme di partecipazione dei Comuni per la definizione dei Piani d'ambito;
- e. la possibilità, per l'idrico, di separare l'attività di gestione ed erogazione del servizio dalla gestione della rete al fine di promuovere gli investimenti.

186-quater. Nelle more dell'emanazione delle leggi regionali, i Comuni nei quali l'autorità d'ambito non è mai stata operativa, possono agire sulle tariffe a fronte di investimenti propri, nei termini di recupero legati alla scadenza degli investimenti effettuati, senza attendere le relative delibere del CIPE.

186-quinquies. L'art. 157 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 è sostituito dal seguente: “Gli enti locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere

all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate a seguito di convenzione con il soggetto gestore, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione. Tale facoltà può essere effettuata attraverso la costituzione da parte dell'ente locale, di una specifica società patrimoniale.”

#### **MOTIVAZIONE**

*L'emendamento si rende necessario ed urgente per colmare il pericoloso vuoto normativo che si verrebbe a creare a seguito della disposizione inserita nella finanziaria 2010 che, a partire dal 1 gennaio 2011, abroga gli articoli 148 e 201 del d.lgs. 152/2006 sopprimendo le Autorità d'Ambito per i servizi idrico e rifiuti. La stessa norma attribuisce alle Regioni la potestà di assegnazione delle funzioni prima esercitate dalle Autorità stesse. Al fine quindi di evitare la possibile proliferazione di altri enti ed organismi, con aggravio dei costi per la collettività, l'emendamento definisce i criteri ai quali le leggi Regionali dovranno uniformarsi, a garanzia dell'omogeneità normativa e della tutela del ruolo dei Comuni nei settori interessati. Se le Regioni dovessero legiferare entro i termini indicati, le funzioni saranno esercitate dai Comuni dell'ATO.*

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

**Articolo...**  
**Canone di occupazione servizi a rete**

All'articolo 63 comma 2 lettera f) del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 aggiungere

il seguente punto 6:

“6. In caso di occupazioni per le quali il servizio non viene erogato agli utenti finali dal concessionario della rete ma da un soggetto diverso utilizzatore della rete medesima, il canone è dovuto da quest'ultimo in base al numero degli utenti finali dallo stesso serviti.

Per utenti finali ai fini del presente articolo si intendono coloro che intrattengono rapporti contrattuali o di abbonamento con l'erogatore del servizio, aventi sede o domicilio nel comune, al cui numero va rapportato il calcolo del canone dovuto.”

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento tende a superare le problematiche applicative connesse alle occupazioni con servizi a rete laddove questi ultimi sono erogati da un soggetto diverso dal concessionario.*

*In questo caso infatti, il concessionario quale soggetto passivo, denuncia un numero esiguo di utenti “business” che, utilizzando la rete del concessionario stesso, provvedono a fornire il servizio all'utente finale.*

*L'emendamento proposto pone rimedio alla sistematica sottovalutazione degli imponibili facendo come è logico ricadere il prelievo sui soggetti erogatori effettivi dei servizi a rete in base al rispettivo numero di abbonati o utenti.*

Aggiungere il seguente articolo:

**Art....**

L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 24 Dicembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata di 20 centesimi. Tale incremento è destinato direttamente a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti, secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il riparto è effettuato con decreto del Ministro dell'Interno, di intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento prevede – a fronte dei sempre più numerosi e strategici servizi di vigilanza urbana e controllo delle strutture di accesso aeroportuali - un aumento minimo dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco, destinandolo direttamente ai Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti, per garantire maggiore certezza e celerità nell'attribuzione delle risorse spettanti.*

*Dopo l'articolo 14, inserire*

### **Articolo 14 quater**

*(Disposizioni sulle entrate comunali)*

1. Nelle more della definitiva attuazione del nuovo assetto delle entrate comunali determinato dalla legge 8 maggio 2009, n. 42, i comuni possono attivare, attraverso appositi regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, gli strumenti previsti per il rientro del debito pregresso del Comune di Roma, di cui all'articolo 14, comma 14, lettere a) e b, e comma 16, lettere e), f), g) ed h), con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2011
2. I limiti di esercizio delle facoltà di cui al comma 1 sono di seguito indicati:
  - a) l'ulteriore misura dell'addizionale sui diritti di imbarco di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n.350, è fissata in euro 0,50, ferma restando la facoltà di attivazione ai sensi del presente in capo ai comuni interessati in quanto sedi di sedime aeroportuale o con esso confinanti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno sono stabilite le modalità di erogazione diretta ai comuni della ulteriore misura di prelievo eventualmente deliberata, in coerenza con i criteri dettati dalla citata norma istitutiva dei predetti diritti. In deroga alle vigenti norme, l'efficacia della deliberazione comunale, decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua comunicazione per la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - b) l'incremento dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può superare la misura massima stabilita dalle leggi vigenti al momento dell'adozione della relativa deliberazione comunale. Restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia di disciplina del prelievo, efficacia del provvedimento comunale e riscossione;
  - c) la disciplina del contributo di soggiorno, di cui al comma 16, lettera e) dell'articolo 14, si adegua a principi di semplificazione delle procedure e minimizzazione degli adempimenti richiesti agli operatori. Il limite massimo giornaliero per i comuni di popolazione inferiore ai 30.000 abitanti è ridotto del 40%. Il contributo è richiesto agli operatori del settore turistico ricettivo, con facoltà di traslazione dell'onere sul

- cliente. La graduazione delle tariffe giornaliere deve essere determinata secondo criteri di ragionevolezza e graduazione in base alla tipologia, qualità e ritraibilità economica media degli esercizi ricettivi, anche mediante l'utilizzo di metodi forfetari adeguatamente motivati. Non sono ammesse esenzioni se non per attività che erogano servizi ricettivi a titolo completamente gratuito. La disciplina delle sanzioni si adegua ai principi e ai criteri delle sanzioni tributarie non penali. In deroga alle vigenti norme, l'efficacia della deliberazione comunale, decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla sua comunicazione per la pubblicazione sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze;
- d) il contributo straordinario di cui al comma 16, lettera f) dell'articolo 14, viene regolamentato dal comune nell'ambito delle proprie funzioni di regolazione dell'urbanistica e dell'edilizia. I comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti possono applicare il contributo computando il valore aggiuntivo derivante da sopravvenute previsioni urbanistiche fino al limite massimo del 48%.
- e) La maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione, al comma 16, lettera g) dell'articolo 14, si intende con riferimento all'aliquota ordinaria stabilita dal comune.

#### **MOTIVAZIONE**

*Con l'articolo proposto vengono resi disponibili a tutti i comuni gli strumenti di manovra sulle entrate riservati al Comune di Roma, nell'ambito degli interventi di rientro del debito pregresso, di cui all'articolo 14, commi 14 e 16, del decreto.*

*Tale intervento si rende necessario in quanto il contributo alla manovra finanziaria richiesto ai Comuni mette a rischio la continuità dei servizi e l'equilibrio finanziario di molte amministrazioni.*

*Inoltre, non appare sostenibile, anche in relazione a criteri di ragionevolezza, equità e parità di trattamento tra amministrazioni e tra cittadini ed operatori economici, che un solo comune disponga di margini di manovra sulle entrate preclusi a tutti gli altri, a fronte di condizioni di severa restrizione delle risorse rese disponibili all'intero sistema delle autonomie locali.*

*La sistematizzazione delle fonti di finanziamento proposte potrà poi avvenire nell'ambito del processo di riassetto delle entrate locali previsto con l'attuazione del Federalismo fiscale.*

Aggiungere il seguente articolo:

**Art.**

Nelle more della piena attuazione dell'art. 119 della Costituzione, e fino alla entrata in vigore dei decreti attuativi della legge 8 maggio 2009 n. 42, al fine di consentire ai comuni di disporre avere una entrata dinamica connessa all'andamento dell'economia del territorio comunale, le somme devolute ad ogni singolo comune a titolo di trasferimento quale compensazione per il mancato gettito ICI sull'abitazione principale ai sensi ed agli effetti del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 e successive modificazioni, sono corrisposte mediante incremento della compartecipazione irpef di cui all'articolo 1 commi 189 e seguenti della legge 27 dicembre 2006 n.296.

L'aliquota di compartecipazione viene stabilita , in riferimento alla base imponibile con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, d'intesa con la conferenza Stato Città entro e non oltre il 30 ottobre dell'anno precedente.

**MOTIVAZIONE**

*Il quadro normativo fissa all'anno 2008 l'entità del rimborso ici prima casa nonostante la base immobiliare sia in continua crescita anche grazie all'impegno profuso dalle amministrazioni comunali in materia di aggiornamento degli archivi catastali. La trasformazione del trasferimento compensativo in compartecipazione dinamica permette di restituire dinamicità alle entrate comunali.*

## **Articolo 18**

### **Partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo**

*Modifiche all'art. 18*

- a) i commi da 1 a 4 sono abrogati;
- b) al comma 5, alla lettera a) delle modificazioni apportate all'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole "33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
- c) al comma 6, nell'ambito delle modificazioni apportate all'articolo 83, comma 17, ultimo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole "33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
- d) al comma 5, lettera b), dopo le parole "trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni dei contribuenti in essi residenti", aggiungere: "o aventi interessi rilevanti ai fini fiscali"
- e) al comma 5, aggiungere la seguente lettera:
  - "d) All'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 sono aggiunti i seguenti commi:  
  
"2-*quater*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con la Conferenza unificata, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche per assicurare il massimo apporto informativo dei comuni ai fini della formazione degli accertamenti erariali ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi dei sistemi telematici dedicati all'interscambio informativo con i comuni."
  
  - "2-*quinquies*. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'INPS, la Guardia di Finanza e la Conferenza Stato-città e autonomie locali sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione delle informazioni rilevanti ai fini della partecipazione dei comuni al contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, mediante l'utilizzo dei sistemi informatici dell'Agenzia stessa."
- f) Il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Nelle more di eventuali modifiche derivanti dall’attuazione del presente articolo, restano fermi i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate e del direttore dell’Agenzia del territorio emanati ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con particolare riferimento alle modalità tecniche di accesso dei comuni alle banche dati e alle dichiarazioni dei contribuenti, alle modalità di partecipazione dei comuni stessi all’accertamento fiscale e alla fruizione delle informazioni inerenti la banca dati ipotecaria ai fini dell’allineamento con le titolarità risultanti in catasto.”

g) Il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Gli importi che lo Stato riconosce ai comuni a titolo di partecipazione all’accertamento sono calcolati al netto delle somme spettanti all’Unione Europea. Il calcolo dei medesimi importi sulle somme spettanti alle Regioni a statuto ordinario, a quelle a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, viene effettuato prima della ripartizione tra le amministrazioni beneficiarie a cura dell’amministrazione centrale competente per tipo di entrata, che comunica le informazioni necessarie per i pagamenti al Ministero dell’interno inviandone conoscenza alle regioni o province autonome interessate.”

#### **MOTIVAZIONE**

*Le proposte di modifica dell’articolo 18, relativo alla partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo, puntano a generalizzare il processo di partecipazione sulla base delle criticità finora incontrate, evitando il rischio di burocratizzazione ed appesantimento procedurale insito in parte della attuale formulazione dell’articolo.*

*In particolare, si ritiene necessario abbandonare la riproposizione – sia pure tentando di innovare nei riferimenti operativi – della fallimentare esperienza dell’articolo 44 del DPR 600 del 1973, che induce ad esaurire le potenzialità della cooperazione tra i Comuni e l’Amministrazione finanziaria in un interscambio predeterminato di informazioni nel cui ambito il ruolo del comune appare non solo subordinato, ma anche di limitata efficacia.*

*Nella attuale formulazione, infatti, gli obblighi burocratici in materia di istituzione dei Consigli tributari e di esame puntuale degli accertamenti “sintetici” (ex art. 38, comma 4,*

dello stesso DPR 600), già formulati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate, rischiano di incanalare l'iniziativa locale in un susseguirsi di adempimenti formali privi di qualsiasi concreto impatto nel contrasto all'evasione fiscale.

Le modifiche proposte muovono invece dall'esigenza di rafforzare e snellire il processo avviato fin dall'emanazione del d.l. 203 del 2005, la cui più ampia applicazione deve essere perseguita attraverso un quadro incentivante più marcato, un più organico sistema di accesso alle informazioni rilevanti ed un più rapido e certo percorso di attribuzione ai comuni delle quote riconosciute a fronte della partecipazione all'accertamento.

Le modifiche proposte sono di seguito riassunte:

a) l'abolizione dei commi da 1 a 4 (modifiche dell'articolo 44, DPR 600 del 1973) comporta, in primo luogo, l'abolizione dell'obbligatorietà della costituzione dei Consigli tributari, che non risponde ad alcun principio di funzionalità ed efficacia dell'azione amministrativa. Peraltro, l'articolo 18 non innova circa la natura del Consiglio tributario, e nemmeno – se non marginalmente – nelle funzioni assegnabili a tale organo. L'obbligatorietà dell'organismo impone quindi di riferirsi all'unica legge vigente in materia, il decreto legislativo luogotenenziale dell'8 marzo 1945, n. 77, che prevede l'elezione dei componenti a suffragio universale diretto e disegna funzioni collegate ad un assetto del sistema fiscale e dei tributi erariali ormai del tutto superato.

Non va poi sottaciuta l'incongruità di imporre la costituzione di nuovi organi politico-amministrativi, con conseguenti ed inevitabili oneri di cui non si fa cenno nell'attuale formulazione della norma, in un contesto di generalizzate riduzioni della spesa pubblica locale.

In qualsiasi accezione si vogliano intendere tali nuovi organi è altresì prevedibile il rischio di ampie sovrapposizioni funzionali, da un lato, con il ruolo degli uffici dell'Agenzia delle entrate e, dall'altro, con le procedure di interscambio informativo (massivo e puntuale) attivate a seguito dell'emanazione del d.l. 203/2005. Tale dispositivo – pertanto – rischierebbe di aprire un periodo di paralisi operativa delle attività di partecipazione all'accertamento nelle aree dove esse risultano positivamente avviate, senza peraltro costituire impulso alla generalizzazione di buone pratiche nei territori dove tali attività stentano a decollare.

*Il proposto stralcio dell'obbligo di istituzione del Consiglio tributario permette di approfondire in modo concertato e responsabile le modalità per dare impulso alla partecipazione comunale all'accertamento con mezzi più idonei. Tale approfondimento potrà riguardare l'opportunità di promuovere le forme associative intercomunali utili per aumentare l'efficacia della partecipazione, superando la confusione dell'attuale formulazione dell'articolo 18 tra l'obbligo (per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti) di costituirsi in consorzio ai fini della costituzione del Consiglio tributario, da un lato, e l'ipotetica valenza organizzativa di tale obbligo anche in relazione allo svolgimento della funzione "partecipazione all'accertamento", dall'altro.*

*L'ipotesi di inserire la partecipazione all'accertamento tra le funzioni obbligatorie dei Comuni, che può costituire un'alternativa certamente utile per promuovere un generale sistema di cooperazione interamministrativa in materia di contrasto all'evasione fiscale, dovrebbe essere trattata con la necessaria ponderazione e concertazione nelle sedi proprie dell'esame della "Carta delle autonomie" e dell'attuazione del Federalismo fiscale.*

- b) In secondo luogo, sempre con l'abolizione dei primi quattro commi, viene abbandonata la rigida proceduralizzazione dell'esame degli accertamenti sintetici derivante dalla modifica all'art. 44 del DPR 600/1973 (attuale comma 4).*

*L'obbligo imposto a tutti i comuni di fornire in un lasso di tempo brevissimo (sessanta giorni dalla richiesta) informazioni puntuali su posizioni di sospetta evasione, già ampiamente trattate dall'ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate, non produce infatti alcun miglioramento del sistema. Il successo della partecipazione comunale all'accertamento si misura piuttosto dalla diffusione e dalla qualità delle segnalazioni qualificate – attivate con i provvedimenti attuativi del decreto 203 del 2005 – correntemente prodotte dai comuni e dalle iniziative di cooperazione che il comune e l'ufficio locale dell'Agenzia sono in grado di concertare.*

*Più in generale, la funzione comunale di partecipazione all'accertamento potrà svilupparsi soltanto se concepita in modo sinergico con i compiti istituzionali dei comuni – principalmente in materia di proprietà edilizia, trasformazione del territorio, controllo del commercio – limitando al minimo la costituzione di apparati specifici che determinano reazioni di rigetto inevitabili in un contesto di drammatica stretta finanziaria.*

*Il contenuto essenziale della procedura viene ripreso attraverso la previsione di un provvedimento concertato del direttore dell’Agenzia delle entrate, riguardante modalità di arricchimento delle informazioni specificamente orientate alla formulazione degli accertamenti sintetici ex art. 38, commi 4 e seguenti, del DPR 600 del 1973 (lettera d) aggiunta al comma 5 dell’articolo 18).*

- c) La modifica proposta comprende anche l’innalzamento dall’attuale 30% al 50% della quota di partecipazione da riconoscere ai comuni per i recuperi di gettito derivanti dalla partecipazione. Si intende così rafforzare, anche in termini segnaletici l’aspetto economico della partecipazione all’accertamento, la cui maturazione avviene – si ricorda – sulle somme effettivamente e “definitivamente” riscosse e, quindi, con ritardi in alcuni casi molto lunghi. Si deve in proposito segnalare che, finora, l’indeterminazione dell’Amministrazione finanziaria nel definire le modalità di calcolo e di erogazione del contributo spettante ai comuni non ha permesso di erogare le pur esigue somme già maturate, pari a circa 450 mila euro definitivamente riscossi, a fronte di accertamenti “partecipati” emessi per circa 6 mln. di euro (dati Agenzia Entrate, aprile 2010);*
- d) Un’integrazione al comma 5, lettera b) (a modifica dell’articolo 1 del decreto 203 del 2005), consente inoltre l’accesso dei comuni alle dichiarazioni di contribuenti non solo “residenti” nel rispettivo territorio, ma anche che ivi detengono attività o interessi rilevanti ai fini fiscali. È infatti evidente che la partecipazione all’accertamento riguarda in via preminente manifestazioni reali di ricchezza o capacità contributiva che possono essere ricondotte a qualunque soggetto passivo d’imposta, a prescindere dal suo luogo di abituale domicilio fiscale. Il controllo della correttezza degli adempimenti fiscali deve poter essere effettuato anche con riferimento a cittadini ed imprese non “residenti”.*
- e) La lettera d) aggiunta al comma 5 dell’articolo 18 permette di ampliare la sfera di iniziativa concertata dell’Agenzia delle entrate a due aspetti meritevoli che nella formulazione attuale dell’articolo 18 erano affidati alla revisione dell’articolo 44 del DPR n. 600 del 1973.*

*In primo luogo, come si è detto, si affida ad un apposito provvedimento dell’Agenzia il compito di determinare specifiche modalità di potenziamento del contributo che può derivare dalle informazioni fornite dai comuni alla formazione degli avvisi di accertamento “sintetici” di cui all’articolo 38, quarto comma e seguenti del medesimo DPR 600.*

*In secondo luogo un analogo provvedimento, concertato in questo caso anche con l'INPS e con la Guardia di Finanza, assicura che l'interscambio informativo e la cooperazione interamministrativa a contrasto dell'evasione si estendano a tali organi in modo unitario e sempre mediante l'utilizzo dei sistemi informatici dell'Agenzia stessa.*

*Appare infatti essenziale che il pur positivo ampliamento del campo della partecipazione all'evasione contributiva e l'intenzione di coinvolgere in modo più strutturato la Guardia di Finanza, non producano un effetto di dispersione e un ulteriore aggravio di costi amministrativi (convenzioni, accordi, definizione di standard tecnici distinti, ecc.), mantenendo in capo all'Agenzia delle entrate un necessario ruolo di regia e coordinamento unico. Tale ruolo appare tanto più necessario ed utile in quanto, nella prima fase di attuazione del decreto 203 del 2005, si è formato nell'ambito dell'Agenzia un gruppo motivato e qualificato di funzionari di diversi settori, in grado di svolgere un ruolo propulsivo anche in occasione dell'auspicata estensione delle attività partecipate. Infine, lo sviluppo in atto delle funzionalità del sistema di interscambio telematico Siatel, di cui è stata rilasciata una seconda rinnovata versione anche a seguito delle prescrizioni del Garante della riservatezza dei dati personali, fornisce un apparato strumentale ulteriormente sviluppabile nel senso indicato.*

*f) Infine con le revisioni dei commi 8 e 9 dell'articolo 18, rispettivamente:*

- vengono fatti salvi, fino ad eventuale modifica, i provvedimenti attuativi dell'art. 1 del decreto 203 del 2005, già emanati dai direttori dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia del territorio, in base ai quali sono in corso le attuali iniziative di cooperazione tra le agenzie e i comuni in materia di accertamento dell'evasione;*
- viene stabilito un principio di priorità nella determinazione delle somme spettanti ai Comuni a fronte delle riscossioni derivanti dalla partecipazione all'accertamento, rispetto alla ripartizione delle quote dei tributi erariali spettanti alle Regioni, a statuto sia ordinario che speciale in base alle norme di compartecipazione vigenti che sono molto diversificate per tributo e per tipo di amministrazione beneficiaria. La partecipazione comunale all'accertamento costituisce normativa di carattere ordinamentale generale e il relativo compenso si applica a maggiori entrate reperite attraverso azioni accertative cui i comuni collaborano. Spetta pertanto allo Stato, anche per ragioni di ovvia praticità ed economicità, effettuare il computo delle spettanze comunali operando a valle di tale computo le prescritte ripartizioni del*

*gettito. Viene ovviamente fatta salva l'integrità della quota dell'IVA spettante all'Unione Europea.*

**Articolo 19**  
**Aggiornamento del catasto**

***(Emendamenti ai commi 1-6. Sistemi informativi e funzioni catastali)***

1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, dopo le parole "dell'Agenzia del Territorio" sono inserite le parole: "in collaborazione con i comuni,";
  - b) al comma 2:
    - sono eliminate le parole: "In fase di prima applicazione";
    - dopo la parola "l'accesso" è aggiunto "gratuito";
    - dopo la parola "emanate" è aggiunto "- entro e non oltre 60 giorni dal termine di cui al comma 1 -"
  - c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

"2-bis. I decreti di cui al comma 2 devono assicurare comunque ai Comuni la piena accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati con l'Agenzia del territorio, sia al fine della integrazione dei dati catastali nei propri sistemi informativi, sia per contribuire al miglioramento ed aggiornamento costante e sistematico della qualità dei dati, secondo le specifiche tecniche ed operative stabilite con i medesimi decreti."
  - d) al comma 3:
    - dopo le parole "delle Finanze" è aggiunto: ", previa intesa in Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali,"
    - alla fine del comma è aggiunto: "da parte dell'Agenzia del Territorio o dei Comuni."
  - e) al comma 4:
    - all'inizio del comma è aggiunta la frase: "Fatto salvo quanto previsto dall'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sue successive modifiche ed integrazioni,"
    - dopo le parole "catasto edilizio urbano," è aggiunto: "censuaria e cartografica,"
    - dopo le parole: "è garantita" è aggiunto: "- a titolo gratuito -"
  - f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“Nella prima fase di attuazione, al fine di accelerare il processo di aggiornamento e allineamento delle banche dati catastali e fatta salva comunque la titolarità di tutte le funzioni catastali conferite ai Comuni dall’articolo 66 del decreto legislativo n. 112/98 e successive modificazioni ed integrazioni, le funzioni connesse all’accettazione e alla registrazione degli atti di aggiornamento della banca dati catastale, sono svolte dai Comuni in forma diretta, sulla base di regole tecnico-giuridiche uniformi e in attuazione dei principi di flessibilità, gradualità, adeguatezza e cooperazione con l’Agenzia del Territorio, stabiliti con DPCM, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze e previa intesa presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le suddette regole tecnico-giuridiche costituiscono principi fondamentali dell’ordinamento e si applicano anche nei territori delle Regioni a statuto speciale. Il suindicato decreto definisce anche il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni assunte dai Comuni, nonché la possibilità che – ove non esercitate dai Comuni – le attività connesse alle predette funzioni siano esercitate dall’Agenzia del Territorio.”

g) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

“5-bis. Per assicurare l’unitarietà del sistema informativo catastale nazionale e in attuazione dei principi di accessibilità ed interoperabilità applicativa delle banche dati, i Comuni utilizzano, per la gestione delle funzioni di cui al comma 6, le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall’Agenzia del territorio, sia al fine della integrazione dei dati catastali nei propri sistemi informativi, sia per contribuire al miglioramento dei dati catastali, secondo le specifiche tecniche ed operative formalizzate con apposito decreto del ministro dell’Economia e Finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.”

“5-ter. Presso la Conferenza Stato-città è costituito – senza oneri per la finanza pubblica – un organo paritetico di vigilanza e controllo sulle modalità di attuazione e la qualità dei servizi assicurati dai Comuni e dall’Agenzia del Territorio nello svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. L’organo paritetico riferisce con cadenza semestrale al Ministro dell’Economia e delle Finanze che può

proporre al Governo modifiche normative e di sviluppo del processo di decentramento.”

h) al comma 6:

- all’inizio del punto c) è aggiunto: “Ferme restando le modalità tecniche individuate ai sensi dell’articolo 34-*quinquies* del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito in legge 9 marzo 2006, n. 80,”;
- alla fine del punto d) è aggiunto: “per la parte relativa ai dati catastali ed ai flussi di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera b), secondo le modalità di cui alla lettera c);”
- alla fine del punto e) è aggiunto; “in collaborazione con i comuni;”
- il punto f) è eliminato;

#### **MOTIVAZIONE**

*La proposta normativa contenuta nell’articolo 19 del decreto n. 78/2010 in materia di “aggiornamento del catasto”, sembra offrire (commi 1- 6) un nuovo possibile quadro di regole entro cui riavviare il processo di decentramento del catasto, partendo dalla semplificazione e razionalizzazione delle banche dati immobiliari e dalla costituzione dell’Anagrafe Immobiliare Integrata che dovrà essere, in sostanza, l’archivio integrato delle attuali banche dati del catasto e delle conservatorie dei Registri immobiliari, proprietà riguardanti la titolarità degli immobili, ambedue di competenza dell’Agenzia del territorio.*

*La proposta tuttavia, sembra ridurre nuovamente il ruolo dei Comuni a quello di meri “utilizzatori” dei dati certificati e aggiornati dall’Agenzia del Territorio e non tiene conto della prospettiva del federalismo fiscale.*

*Le modifiche proposte puntano a riequilibrare la distribuzione delle competenze nell’ambito di un sistema effettivamente partecipato e rispettoso dell’attribuzione ai Comuni di responsabilità di gestione operativa del catasto, come stabilito dal quadro normativo vigente e da recenti sentenze della giustizia amministrativa. Tale riequilibrio appare tanto più importante in relazione alla prospettiva, ormai da considerare imminente, dell’attribuzione ai comuni di nuovi cespiti immobiliari in attuazione del Federalismo fiscale, oltre che per la necessità di valorizzare il ruolo svolto dai comuni. in collaborazione*

*con l’Agenzia, in materia di miglioramento della qualità e della significatività dei dati catastali.*

*In un’ottica di più equilibrata ed efficace distribuzione di compiti, inoltre, anche la gestione del Modello unico per l’edilizia (MUDE) – che integrerà già in fase dichiarativa le informazioni necessarie per la regolarità urbanistica con quelle relative alla classificazione catastale degli immobili oggetto di costruzione o ristrutturazione – viene ridefinita dalle modifiche proposte, così da assicurare il mantenimento in capo ai comuni degli strumenti necessariamente collegati alle proprie funzioni istituzionali in materia urbanistico-edilizia.*

**Articolo 19**  
**Aggiornamento del catasto**

***(Emendamenti ai commi 7-13. Recupero immobili non accatastati)***

1. All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a. all'inizio del comma 9 sono aggiunte le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,"
  - b. all'inizio del comma 12 sono aggiunte le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,"

**MOTIVAZIONE**

*Il richiamo al comma 336 della legge 311 del 2004 appare indispensabile per evitare il rischio di blocco dell'attività comunale di sollecitazione diretta alla revisione delle classificazioni catastali introdotta con la norma richiamata e progressivamente attivata da un numero crescente di Comuni.*

*La modifica proposta rende pertanto esplicito che le regolarizzazioni degli immobili non accatastati o con classificazioni obsolete di cui al comma 9 e al comma 12 dell'articolo 19, con i connessi poteri di surroga e diretto intervento da parte dell'Agenzia del territorio, non escludono la possibilità dell'intervento comunale (notifica di un invito a regolarizzare entro sessanta giorni, sulla base di elementi di constatazione diretta o documentale). Tale eventualità costituisce, peraltro, un elemento di deterrenza rispetto a comportamenti opportunistici o dilatori e di ulteriore impulso a procedere alla regolarizzazione spontanea.*

**Articolo 38**  
**Altre disposizioni in materia tributaria**

*Al comma 5 dopo la parola “utilizzo” eliminare la parola “esclusivo”.*

**MOTIVAZIONE**

*La definizione unilaterale di termini e modalità di utilizzo esclusivo dei servizi telematici o posta certificata risulta in aperto contrasto con i principi di cooperazione applicativa.*

**Articolo 38**  
**Altre disposizioni in materia tributaria**

*Abrogare il comma 6.*

**MOTIVAZIONE**

*L'emendamento viene proposto poiché non si comprende la tendenza a ricorrere a strumenti e modalità alternativi rispetto ai sistemi di interscambio dati già attivi e regolamentati, come ad esempio il Sistema INA-SAIA, frutto di ingenti investimenti nonché di proficua e annosa collaborazione tra Ministero dell'Interno, ANCI e Comuni, nel pieno rispetto delle titolarità in materia di anagrafe.*

**Articolo 39**  
**Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei  
soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile**

Al comma 4 dell'articolo 39 sostituire le parole "10 milioni" con le seguenti "17 milioni" e le parole "al comune de L'Aquila" con le seguenti parole "per i Comuni di cui all'art 1 del decreto legge 28 aprile 2009, n 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n 77"

**MOTIVAZIONE**

*Il comma 4 dell'articolo 39 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il solo Comune dell'Aquila per far fronte al disavanzo dell'anno 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi per lo stesso anno a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo.*

*Con l'emendamento si chiede di autorizzare una spesa maggiore e di estendere la norma a tutti i Comuni sede del cratere individuati tramite decreto del Commissario delegato per l'individuazione dei comuni interessati dagli eventi sismici.*

*La copertura della maggiore spesa è data dall'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione e dall'aumento delle entrate, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica al decreto in discussione.*

**Articolo 39**  
**Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei**  
**soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile**

*All' articolo 39, comma 1, le parole "15 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: **"31 dicembre 2010"***

### **Articolo 43** **Zone a burocrazia zero**

All'articolo 43, comma 2, aggiungere dopo le parole: "di concerto con il Ministro dell'Interno" le parole: **"e previa intesa in Conferenza Unificata"**

All'articolo 43, comma 2, lett. a), riga 6, sostituire le parole: "da un Commissario di Governo" con le parole: **"dal Sindaco competente"**, riga 18, sostituire le parole "al Commissario di Governo" con le parole **"al Sindaco competente"**.

All'art. 43, comma 2, sostituire l'intera lett. b) con la seguente: "**, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in via di prima applicazione, le zone a burocrazia zero di cui al comma precedente coincidono con le aree individuate con delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 come Zone Franche Urbane nonché con quella de L'Aquila, individuata dal CIPE in data 13 maggio 2010.**

**Resta ferma la disciplina prevista per le Zone Franche Urbane, e relativa dotazione finanziaria, di all'art. 1, commi da 340 a 343 della legge 27 dicembre 2006 n°296"**

#### **MOTIVAZIONE**

L'istituzione delle zone a burocrazia zero, nel testo dell'art.43 DL78/2010, avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno.

Nella previsione normativa, inoltre, i provvedimenti conclusivi relativi alle "nuove iniziative produttive" – ad esclusione di quelli di natura tributaria – sono adottati in via esclusiva da un Commissario di Governo.

La prima proposta emendativa (comma 2) si ritiene fondamentale per consentire il coinvolgimento istituzionale degli enti locali attraverso l'intesa in Conferenza Unificata, poiché trattasi di "nuove iniziative produttive" le quali, per antonomasia, hanno un impatto necessario sul territorio dei Comuni interessati. Peraltro la materia in oggetto (sviluppo economico) è di competenza della pianificazione regionale.

Giova osservare che, seppure l'obiettivo della semplificazione amministrativa sia da condividere e apprezzare, né il richiamo al rispetto del principio di sussidiarietà; né il, pur corretto, ricorso all'istituto della Conferenza dei servizi; né, tantomeno, il ricorso esclusivo al sistema del commissariamento governativo, garantiscono le prerogative ordinamentali e funzionali poste in capo agli EELL in materia di sviluppo territoriale.

*Così come congegnato, l'istituto delle ZBZ, e le concrete modalità di applicazione in cui esso si configura, comporta una forte limitazione dell'autonomia comunale, poiché non risulterebbe nessun coinvolgimento dell'ente locale nella fase di identificazione delle "zone a burocrazia zero", in controtendenza rispetto a quanto prefigurato in tema di autonomia sia nella legge delega (legge n°42 del 5 maggio 20009) in materia di federalismo fiscale sia nel provvedimento in discussione in materia di Carta delle Autonomie.*

*Il rischio, inoltre, è di vanificare, nelle zone interessate, l'efficacia di qualsiasi istanza programmatoria, a qualunque livello istituzionale essa si collochi e connessa al rispetto di particolari vincoli ambientali e/o sociali ovvero collegata ad esigenze di valorizzazione di specifiche risorse territoriali.*

*In coerenza con lo spirito e le motivazioni dell'emendamento, la seconda proposta emendativa (comma 2, lett.a) affida al Sindaco competente i poteri commissariali in osservanza del principio di sussidiarietà peraltro invocato dal comma 2 del medesimo art.43*

*Inoltre, è da osservare che lo svolgimento delle funzioni da parte di un Commissario di Governo comporta certamente un costo aggiuntivo rispetto all'ipotesi di affidamento dei relativi poteri al Sindaco.*

*Con riguardo all'ultimo emendamento (comma 2, lett. b) , occorre osservare che la previsione di cui alla lett. b) dell'art.43, con la trasformazione delle esenzioni fiscali e contributive in contributi erogati direttamente dal Sindaco, di fatto cancella il dispositivo delle Zone Franche Urbane, identificate in Italia a suo tempo dal CIPE e autorizzato dalla Commissione Europa con decisione C(2009) 8126 del 28 10 2009*

*In effetti, la previsione apre rilevanti dubbi interpretativi e, nella misura in cui tali interpretazioni, come abbiamo visto, conducano a ritenere "cassate" di fatto le ZFU, vanifica uno sforzo di approfondimento e programmazione durato anni (e che ha visto protagonisti i Ministeri competenti, le Regioni, i Comuni e il partenariato socio-economico), in favore di uno strumento di esenzione automatica (ma nei limiti e con le modalità fissate dal Ministero dell'Economia), veramente innovativo per l'Italia (ma solido perché ricalcato sull'esperienza francese, che ha dato ottimi frutti) e idoneo a contrastare l'intermediazione discrezionale di risorse pubbliche a sostegno alle imprese, che è ritenuto da tutti uno dei principali ostacoli allo sviluppo territoriale, in particolare nel Mezzogiorno.*

*Infine, giova ricordare ancora, che mentre il regime di sgravi fiscali automatici collegati alle ZFU è stato, a suo tempo, autorizzato dalla Commissione europea, il nuovo regime di incentivazione previsto dalla norma e che, si ripete, prevede l'introduzione di un sistema di contributi erogati discrezionalmente dal Sindaco (che in realtà è un regime molto "tradizionale" di incentivazione alle imprese, molto conosciuto nel Mezzogiorno, risultato però molto inefficace e per questo avversato dagli stessi Sindaci delle ZFU) non godrebbe ancora di tale autorizzazione, per ottenere la quale si dovrebbe avviare il relativo negoziato con gli organismi UE competenti. Con ulteriore dispendio di tempi e una buona dose di incertezza circa gli esiti.*

**Articolo 45**  
**Abolizione obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di certificati verdi**

*Abrogare l'intero articolo.*

**MOTIVAZIONE**

*L'art. 11 del D.Lgs. 79/1999 ha introdotto l'obbligo, a carico dei produttori e degli importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nel sistema elettrico nazionale, a decorrere dal 2002, una quota minima di energia elettrica prodotta da impianti alimentati a fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo l'1/4/1999. I soggetti sottoposti all'obbligo possono adempiervi immettendo in rete energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, oppure acquistando da altri produttori titoli, chiamati **certificati verdi (CV)**, comprovanti la produzione dell'equivalente quota. Ciò dà luogo a un mercato, in cui la domanda è data dai soggetti sottoposti all'obbligo e l'offerta è costituita dai produttori di energia elettrica con impianti aventi diritto ai certificati verdi. Mentre fino al 2005, a causa della scarsità di offerta, i certificati venivano scambiati a un prezzo prossimo a quello del GSE, dall'anno 2006 l'offerta di CV dei produttori qualificati ha superato la corrispondente richiesta necessaria alla copertura dell'obbligo; tale situazione ha provocato una diminuzione dei prezzi di vendita dei certificati verdi. **Al fine di evitare l'eccessiva perdita di valore dei CV in situazioni di eccesso di offerta, sono state introdotte due disposizioni normative, abolite dal presente articolo, con gravi ripercussioni sullo stimolo all'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili:***

- 1. la prima, contenuta nella Legge Finanziaria 2008 (art. 2, comma 149), prevede che dal 2008, su richiesta dei produttori, il GSE ritiri i CV in scadenza nell'anno a un prezzo pari al prezzo medio registrato l'anno precedente, relativo alle contrattazioni di tutti i certificati verdi, indipendentemente dall'anno cui essi si riferiscono, effettuate sia sulla borsa del GME sia mediante contrattazioni bilaterali;*
- 2. la seconda disposizione, introdotta dal D.M. 18/12/2008 (art. 15), stabilisce che, nel triennio 2009-2011, su richiesta dei detentori, il GSE ritiri i CV rilasciati per le produzioni relative agli anni fino al 2010.*

*Essendo tale meccanismo di sostegno ad un mercato che interessa fonti rinnovabili svariate con eccezioni incentivate con altri meccanismi, come il fotovoltaico con il conto energia, la privazione del ritiro obbligatorio da parte del GSE costituirebbe una marcata disincentivazione alla diversificazione della produzione verso fonti come biomasse/biogas o idrico e geotermico, in palese contrasto con gli obiettivi che l'Italia ha di compensazione produttiva energetica in quota FER.*

**Articolo 46**  
**Rifinanziamento del Fondo Infrastrutture**

All' articolo 46 è aggiunto un nuovo articolo:

**46-bis**

**(Fondo Mobilità Urbana)**

“46-bis.1 Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell' aria nelle aree urbane nonché al potenziamento del trasporto pubblico, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.”

“2. Il Fondo di cui al comma 46-bis. 1 destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente all'adozione delle seguenti misure:

- a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;
- b) incentivazione dell'intermodalità;
- c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;
- d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;
- e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
- f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
- g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;
- h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.

“3. E' istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione Nazionale Paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in

atmosfera nelle Aree Urbane allo scopo di definire un programma pluriennale finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni.

- a) La Commissione, è composta da sei rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede.
- b) La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 46-bis comma 1, al finanziamento degli interventi dei Comuni e delle Città metropolitane, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
- c) In fase di prima attuazione, la Commissione di cui al comma 58: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di finanziamento, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca ; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale, il sostegno degli interventi già in atto nelle Città metropolitane e conseguentemente fissa i criteri per elaborare un'apposita graduatoria; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 46-bis comma 1, le modalità e la misura dell'erogazione di un finanziamento speciale nel caso di situazioni eccezionali in favore dei Comuni che si trovino in oggettiva e comprovata situazione di difficoltà relativa all'emissione inquinante nell'aria.
- d) Le spese di funzionamento e di gestione della Commissione paritetica sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 46-bis comma 1.”

La copertura della maggiore spesa è data dall'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione e dall'aumento delle entrate, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica al decreto in discussione.

#### **MOTIVAZIONE**

*L'istituzione del Fondo è un sostegno concreto per migliorare la qualità dell'aria nei Comuni e nelle Città metropolitane. Le risorse del fondo sarebbero necessarie a:*

- *finanziare il potenziamento del Trasporto Pubblico Locale (costruzione di metro, tram e corsie preferenziali, acquisto di bus)*
- *compensare maggiori costi dei Comuni*
- *finanziare progetti di mobilità sostenibile*
- *adeguare i contratti di servizio*

*Investimenti dunque, non a pioggia ma sulla base di progetti che mirano a razionalizzare la distribuzione delle merci.*

*La dotazione del Fondo Nazionale sarebbe costituito da 10 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2011, 2011 e 2013; e dal maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2008-2011, nei limiti di 200 milioni d euro annui.*

*La previsione, presso il Ministero dell'Ambiente, della Commissione Nazionale Paritetica, composta da 6 rappresentanti rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza Unificata, ha lo scopo di definire gli interventi nell'ambito di un complessivo programma pluriennale finalizzato al monitoraggio delle misure e degli interventi previsti dal Ministero e al coordinamento con gli interventi previsti dalle regioni e dai Comuni e Città Metropolitane.*

*Aggiungere il seguente articolo:*

### **TARSU SCUOLE**

“A decorrere dell’anno 2011, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall’art. 33bis della legge n.31/2008 è incrementata di Euro 4.570.000”.

### **MOTIVAZIONE**

*A partire dal 2009, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 442 del 17 dicembre 2008, sono rientrati tra i destinatari delle risorse anche i Comuni della Sicilia, che hanno influito per un importo pari a 4.570.025,58 euro, comportando una conseguente diminuzione complessiva dei trasferimenti per tutti gli altri Comuni. L’importo forfetario complessivo, attualmente versato ai Comuni, per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ammonta a 38,734 milioni di euro, cifra che fu concordata in sede di Conferenza Stato- Città ed autonomie locali nel 2001.*

*Si chiede pertanto che a partire dal 2011 sia incrementato ed adeguato l’ammontare complessivo dell’importo da corrispondere a tutti i Comuni.*

*Aggiungere il seguente articolo:*

### **TARSU SCUOLE**

“A decorrere dall’anno 2011, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall’art. 33bis della legge n.31/2008 è incrementata di Euro 8.000.000, per un totale di 46,734 milioni di Euro,”.

### **MOTIVAZIONE**

*L’importo forfetario di 38,734 milioni di euro (pari a 75 miliardi di lire), è il frutto di una mediazione - cui ha fatto seguito l’Accordo sottoscritto in Conferenza Stato-Città nel 2001 - tra la richiesta avanzata dai Comuni che ammontava a 100 miliardi di lire e la valutazione del Ministero dell’Istruzione che indicava una cifra pari a 50 miliardi di lire, concernente la riscossione della Tarsu nelle scuole. Mediazione che però mise a disposizione delle scuole una cifra comunque inferiore al reale fabbisogno dei Comuni e che trascorsi ormai nove anni risultano quanto mai inadeguati.*

*Si chiede pertanto che a partire dal 2011 sia incrementato ed adeguato l’ammontare complessivo dell’importo da corrispondere a tutti i Comuni.*

Aggiungere il seguente Articolo:

**(Potenziamento vigilanza urbana negli Aeroporti)**

1. Al fine di potenziare i servizi di vigilanza urbana nelle zone antistanti le aerostazioni e nelle aree aeroportuali, in deroga al patto di stabilità interno, nei Comuni sul cui territorio insiste l'aerostazione la dotazione organica del personale di polizia locale può subire un incremento pari ad una unità per ogni milione di passeggeri che annualmente transita nello scalo aeroportuale.
2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma precedente si provvede con fondi derivanti dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui al comma 11, dell'art. 2 della legge 24 Dicembre 2003, n. 350 e successive modifiche e integrazioni.

**MOTIVAZIONE**

*Come rilevato nel documento conclusivo dell'Indagine Conoscitiva sul sistema aeroportuale approvato dalla IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati il 17 febbraio u.s., "l'attività di un aeroporto non comporta soltanto costi che sono iscritti nel conto economico delle società di gestione, ma anche prestazioni di servizi che ricadono sulla collettività nel suo complesso, in quanto sostenuti o dallo Stato o **dagli enti locali**". Per quel riguarda in particolare i Comuni, basti pensare all'esigenza di impiegare un numero rilevante di vigili urbani per i servizi relativi alle infrastrutture di accesso. Si tratta di un insieme di servizi fondamentali e strategici per le infrastrutture aeroportuali cui i Comuni sul cui territorio le stesse insistono, devono far fronte con risorse proprie e che, soprattutto, scontano le forti limitazioni dovute al rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di nuove assunzioni.*

*La norma ha dunque l'obiettivo di consentire ai Comuni sul cui territorio insiste l'aerostazione e con un flusso annuale di almeno un milione di passeggeri, di poter incrementare la dotazione organica del personale di polizia locale finanziandola con una quota delle risorse del fondo di cui al comma 11, lettera b), dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.*